

Bruxelles, 24 febbraio 2023
(OR. en)

6212/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0017(NLE)**

**TRANS 50
RELEX 165**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	ST 5809/23 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato misto e la proroga dell'accordo – Adozione

CONTESTO E CONTENUTO DELLA PROPOSTA

1. Il 17 giugno 2022 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada (l'"accordo"). Il 27 giugno il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo. L'accordo, firmato il 29 giugno, si applica in via provvisoria a partire da tale giorno ed è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 6 luglio¹. L'accordo è stato concluso il 13 dicembre 2022 mediante la decisione (UE) 2022/2435 del Consiglio².

¹ GUL 179 del 6.7.2022, pag. 4.

² GUL 319 del 13.12.2022, pag. 5.

2. Il 2 febbraio 2023 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo, per quanto riguarda il regolamento interno del comitato misto e la proroga dell'accordo.

ESAME A LIVELLO DI GRUPPO

3. L'8 febbraio il gruppo "Trasporti terrestri" ha discusso la proposta e ha concluso che la decisione del Consiglio può essere adottata. È stato convenuto che il comitato misto dovrebbe innanzitutto decidere in merito all'adozione del regolamento interno e successivamente in merito alla proroga dell'accordo. A tal fine si è convenuto la proposta della Commissione sia modificata e che il comitato misto adotti due decisioni distinte, una in merito all'adozione del regolamento interno e l'altra sulla proroga dell'accordo.
4. Per quanto riguarda la proroga dell'accordo, le delegazioni si sono mostrate caute quanto a una proroga troppo lunga. Si è deciso di autorizzare la proroga dell'accordo fino al **30 giugno 2024**. Qualora fosse necessaria un'ulteriore proroga, essa potrà essere accordata previa valutazione del funzionamento dell'accordo e della necessità di prorogarlo oltre tale data.

CONCLUSIONE

5. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a suggerire al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione del Consiglio che figura nel documento dei giuristi-linguisti 6209/23, e i due addenda che figurano nei documenti 6209/23 ADD 1 (prima decisione del comitato misto, al fine di stabilire il regolamento interno) e 6209/23 ADD 2 (seconda decisione del comitato misto, al fine di convenire la proroga dell'accordo).
6. Il Parlamento europeo sarà informato dell'adozione della decisione del Consiglio in tutte le lingue conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, e la decisione del Consiglio sarà trasmessa al Parlamento.